

Revisione delle prescrizioni concernenti la licenza di condurre; commento

1. Art. 3 cpv. 1 (categorie B, C e D) e 2 (sottocategorie C1, D1, C1E e D1E)

La limitazione di queste categorie a combinazioni di veicoli per le quali il peso totale del rimorchio non deve superare il peso a vuoto del veicolo trattore è abrogata, in conformità con la normativa UE.

Vengono inoltre espone in maniera più chiara le autorizzazioni alla guida di autotreni (senza variazioni di contenuto).

2. Art. 6 (età minima)

2.1 Cpv. 1 lett. c n. 1 (categoria UE AM¹)

A livello di contenuto viene introdotta, riprendendola dall'UE, la nuova categoria AM, che consente di guidare «motocicli» (in Svizzera: «motoleggere») e quadricicli.

2.1.1 Guida di motoleggere: la categoria AM dell'UE corrisponde sostanzialmente alla sottocategoria svizzera A1, che può essere conseguita già a partire dai 16 anni, limitatamente ai motoveicoli con cilindrata massima di 50 cm³ (per i motori a combustione interna) o potenza del motore massima di 4 kW (nel caso di altri motori). Per quanto riguarda potenza del motore e cilindrata, le due categorie sono identiche. La legislazione svizzera non prevede invece una velocità massima (UE: 45 km/h). Questa differenza viene ora eliminata, ma in compenso l'età minima è abbassata di un anno a 15 anni. Non è necessaria una disposizione transitoria, in quanto, dall'entrata in vigore della modifica, i titolari della sottocategoria vigente limitata a 50 cm³ potranno comunque guidare tutti i veicoli della sottocategoria A1 (cfr. art. 6 cpv. 1 lett. c n. 2).

2.1.2 Guida di quadricicli leggeri a motore: la categoria AM dell'UE autorizza anche alla guida di quadricicli leggeri (a motore). In Svizzera l'equivalente è rappresentato dalla sottocategoria A1 che consente di guidare veicoli della categoria speciale F (art. 4 cpv. 2 sottocategoria A1), nella quale rientrano i quadricicli leggeri a motore (art. 3 cpv. 3 cat. speciale F). Per la guida di questi mezzi l'età minima sarà tuttavia anche in futuro di 18 anni (art. 6 cpv. 1 lett. b n. 2). In questo modo la categoria AM dell'UE può essere recepita senza modifiche materiali.

2.1.3 Guida di tricicli (a motore) di potenza fino a 15 kW: questa autorizzazione prevista dal diritto UE non viene adottata nel presente pacchetto per via della sua importanza marginale.

2.2 Cpv. 1 lett. c n. 2 (età minima sottocategoria A1)

L'età minima per condurre veicoli della sottocategoria A1 di cilindrata superiore a 50 cm³ o con potenza del motore superiore a 4 kW (in particolare la categoria dei motoveicoli «125»), finora di 18 anni, è portata a 16 anni, in linea con quella dell'UE². Non viene invece adottata l'ulteriore limitazione prevista dalla normativa UE per la patente A1, vale a dire un rapporto potenza motore / peso a vuoto non superiore a 0,1 kW/kg. L'introduzione di questo vincolo comporterebbe per i titolari della licenza di condurre della sottocategoria A1 la perdita dell'autorizzazione alla guida del proprio veicolo. Trattandosi soltanto di agevolazioni, non è necessaria una disposizione transitoria.

2.3 Cpv. 1 lett. c^{bis} (età minima categoria B)

La licenza per allievo conducente della categoria B può essere ottenuta già a 17 anni. L'età minima viene abbassata anche per la categoria BE, perché nel programma di diverse formazioni

¹ Articolo 4 paragrafo 2 della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 concernente la patente di guida; GU L 403 del 30 dicembre 2006, pag. 18, modificata da ultimo dalla direttiva 2018/933; GU L 165 del 2 luglio 2018, pag. 35.

² Articolo 4 paragrafo 3 lettera a della direttiva menzionata nella nota 1

professionali, quali ad esempio quella di «autista di veicoli leggeri CFP», è prevista la guida di autotreni leggeri.

Il periodo di possesso minimo della licenza per l'ammissione all'esame di conducente corrisponde a un anno ed è disciplinato nell'allegato 12 numero I lettera b.

2.4 Cpv. 1 lett. d (età minima di 18 anni)

Adeguamento conseguente alla modifica della lettera c^{bis}: le categorie B e BE devono essere stralciate.

2.5 Cpv. 2 (caso speciale degli apprendisti che seguono la formazione professionale di base di «autista di veicoli pesanti AFC»)

Poiché la licenza per allievo conducente della categoria B può essere ora rilasciata a tutti i candidati a 17 anni, deve essere abrogata la disposizione speciale di cui al capoverso 2. Gli apprendisti devono tuttavia poter continuare a sostenere l'esame a 17 anni e mezzo, anche se in possesso della licenza per allievo conducente da meno di un anno. Nel complesso non ci sono cambiamenti per gli apprendisti.

3. Art. 13 cpv. 5 (validità illimitata dell'esame teorico)

La disposizione stabilisce la validità illimitata dell'esame teorico di base che sia stato superato, naturalmente soltanto per la categoria di veicoli corrispondente.

4. Art. 15 cpv. 2 e 2^{bis} (licenza per allievo conducente delle categorie A2 e A)

La categoria A2 vigente secondo il diritto UE³ è stata introdotta materialmente dal Consiglio federale già con la modifica del 18 dicembre 2015 (RU 2016 405). Rimangono pertanto in vigore le disposizioni attuali, in particolare l'età minima di 18 anni.

4.1 Cpv. 2 (principio dell'accesso per gradi; eccezioni)

L'accesso diretto alla categoria A illimitata continuerà a essere possibile solo laddove sussista un'esigenza comprovata in tal senso (cfr. lett. a–c), ossia, come finora, per gli apprendisti della formazione di base di «Meccanico/a di motoveicoli AFC» (lett. a) e gli agenti di polizia (lett. b). Per le persone che frequentano corsi dell'esercito e ottengono un'autorizzazione a condurre militare, si applicherà esclusivamente l'ordinanza sulla circolazione stradale militare (art. 19 e 25 cpv. 2 OCSM; RS 510.710). Il conseguimento della licenza civile sulla base dell'autorizzazione militare sarà disciplinato prima dell'entrata in vigore della presente modifica di ordinanza nelle Istruzioni dell'USTRA del 29 marzo 2004 relative al rilascio della licenza di condurre dopo aver superato l'esame di conducente militare. Anche gli esperti della circolazione potranno in futuro accedere direttamente alla categoria massima (lett. c).

4.2 Cpv. 2^{bis} (accesso con esame)

Ogni categoria superiore per motoveicoli potrà essere conseguita soltanto superando l'esame pratico di conducente. Perciò anche per la categoria A senza limitazione della potenza occorre una licenza per allievo conducente che viene rilasciata soltanto a chi possiede la categoria A 35kW da almeno due anni e può dimostrare una pratica di guida disciplinata. Per quanto riguarda il diritto transitorio, cfr. articolo 151/ capoverso 3.

5. Art. 18 cpv. 1 (corso di teoria della circolazione)

Anche il corso di teoria della circolazione avrà validità illimitata, motivo per cui viene eliminato l'ultimo periodo del capoverso 1. Grazie a questa modifica le persone che hanno seguito il suddetto corso senza tuttavia portare a termine la formazione potranno riprenderla senza dover ricominciare da zero. Per i titolari delle categorie menzionate, invece, non cambierà nulla.

³ Articolo 4 paragrafo 3 lettera b della direttiva menzionata nella nota 1

6. Art. 19 cpv. 1 e 3 (formazione pratica di base per motoveicoli)

La formazione dei conducenti è tradizionalmente suddivisa in quattro fasi: formazioni preliminare, di base e principale e perfezionamento. La formazione di base è attualmente obbligatoria per i candidati alla licenza di condurre per motoveicoli e, nonostante sia sempre la stessa, deve essere seguita nuovamente per ogni ulteriore categoria. Per questo motivo in futuro sarà sufficiente frequentarla una sola volta, con la differenza che anche per la sottocategoria A1 avrà una durata di dodici ore (come oggi per le categorie A e A 35kW). Per quanto riguarda il diritto transitorio relativo alla sottocategoria A1, cfr. articolo 151/capoverso 4.

7. Art. 21 cpv. 4 (esame teorico complementare di validità illimitata)

Anche l'esame teorico complementare per categorie professionali avrà validità illimitata. Questa disposizione si applica anche alle persone la cui licenza in prova è stata annullata.

8. Art. 22 cpv. 1^{bis}

La disposizione stabilisce il principio secondo cui i giovani fino a 20 anni compiuti devono essere in possesso della licenza per allievo conducente da almeno un anno per essere ammessi all'esame pratico.

9. Art. 24 cpv. 3–5 (conseguimento della licenza per motoveicoli)

9.1 Cpv. 3

Chi è in possesso della licenza per allievo conducente della categoria A illimitata consegue la licenza di condurre corrispondente dopo aver superato l'esame pratico. Lo stesso varrà anche per i titolari della categoria A 35kW che, dopo aver ottenuto la licenza per allievo conducente, dovranno superare anche un esame pratico con un veicolo per esami della categoria A illimitata, mentre attualmente sono sufficienti due anni di guida senza infrazioni per ottenere la soppressione della limitazione. In merito ai veicoli per gli esami cfr. allegato 12 numero V.

9.2 Cpv. 4–5

Il capoverso 4 è integrato nel 3, mentre il 5 è abrogato, non essendovi più la possibilità di accedere alla categoria A illimitata senza esame.

10. Art. 24b (rilascio della licenza di condurre definitiva)

10.1. Cpv. 1

Attualmente chi non frequenta la formazione complementare durante il periodo di prova può chiedere, entro tre mesi dalla scadenza della licenza, che gli venga rilasciato un apposito permesso di guida. Avendo constatato che sussiste un'esigenza relativamente forte di poter frequentare tale formazione anche dopo la scadenza del termine supplementare, quest'ultimo è abrogato.

10.2 Cpv. 2

Chi, invece, non vuole seguire la formazione complementare otterrà, oltre alla licenza di condurre delle categorie speciali F, G e M (lett. a), anche la sottocategoria A1, se la possedeva già prima della scadenza della licenza (lett. b).

11. Art. 27a cpv. 1 (durata della formazione complementare)

La formazione complementare viene ridotta a sette ore da seguire in un'unica giornata.

12. Art. 27b (obiettivi della formazione complementare)

12.1 Cpv. 1 (frenata d'emergenza, guida ecocompatibile ed efficiente sul piano energetico)

Durante il corso di formazione complementare ci si dovrà esercitare negli appositi piazzali, sulla frenata d'emergenza e sulla guida ecocompatibile ed efficiente sul piano energetico. Per quest'ultima si potranno utilizzare anche simulatori, per i quali non sarà più necessaria un'autorizzazione (cfr. art. 27e lett. a ed e).

12.2 Cpv. 2 (fattori di incidenti)

L'ordinanza stabilisce l'obiettivo della trasmissione di «conoscenze sui principali fattori di incidenti» e un'impostazione pratica del corso («sperimentando situazioni di guida in condizioni realistiche»). Per il resto, gli organizzatori sono liberi di determinare le modalità di svolgimento.

13. Art. 27c (momento della partecipazione al corso)

La raccomandazione relativa al momento in cui frequentare il corso («Dovrebbe essere frequentato entro sei mesi») è sostituita da un obbligo, prorogando in compenso il termine a 12 mesi. Le conseguenze della mancata partecipazione sono disciplinate dall'articolo 148.

14. Art. 27d (attestato di partecipazione e comunicazione all'autorità cantonale)

Cpv. 1 (attestato dell'organizzatore dei corsi)

La disposizione esonera i partecipanti dall'obbligo di richiedere la licenza di condurre definitiva, in quanto la partecipazione alla formazione sarà comunicata, per via elettronica, dagli organizzatori all'autorità cantonale, che potrà così predisporre la licenza definitiva poco prima della scadenza del periodo di prova.

Cpv. 2 (obbligo dell'organizzatore dei corsi di fornire informazioni)

Adeguamento conseguente alla riduzione della durata della formazione complementare.

15. Art. 27e frase introduttiva nonché lett. a ed e (requisiti degli organizzatori dei corsi di formazione complementare)

15.1 Let. a

Poiché la formazione alla guida ecocompatibile ed efficiente sul piano energetico non dovrà più essere necessariamente effettuata in una situazione reale su strada, è eliminato l'obbligo di disporre di un numero sufficiente di automobili dotate di dispositivi per misurare il consumo di carburante.

15.2 Let. e

L'obbligo di autorizzazione per simulatori di guida nella formazione complementare è soppresso. Gli organizzatori dei corsi dovranno valutare e impiegare secondo la propria responsabilità i contenuti e materiali idonei.

16. Art. 43 cpv. 1

In relazione all'età minima dei conducenti esteri è necessario garantire che non possano guidare da soli veicoli a motore della categoria B prima di aver compiuto 18 anni.

17. Art. 64c cpv. 1 lett. b e art. 64d cpv. 1 lett. b

Adeguamenti conseguenti alla riduzione della durata della formazione complementare.

18. Art. 88a cpv. 1 (menzione del cambio automatico)

Attualmente chi ha sostenuto l'esame pratico di conducente con un veicolo dotato di cambio automatico o trazione elettrica può guidare solo mezzi di questo tipo. Abrogando il capoverso 1 vengono eliminate tali limitazioni (quella relativa alla guida di veicoli elettrici non è comunque più applicata). Per quanto riguarda il diritto transitorio, cfr. articolo 151/ capoverso 5.

19. Art. 148 (sanzioni per mancata partecipazione alla formazione complementare)

La partecipazione alla formazione complementare può essere verificata nell'ambito di controlli stradali. A tale scopo i corpi di polizia possono consultare tramite RIPOL gli attestati di formazione registrati nel sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione (SIAC). I neopatentati possono inoltre dimostrare essi stessi la frequenza esibendo l'attestato loro rilasciato. Se il corso non è stato seguito in tempo utile a causa di un impedimento oggettivo, la multa non viene comminata.

L'importo massimo della sanzione è di 300 franchi; non sono previsti né l'iscrizione nel casellario giudiziale né provvedimenti amministrativi.

Costituiscono impedimento oggettivo, ad esempio, l'impossibilità di guidare qualsiasi veicolo a motore (p. es. per revoca della licenza di condurre, malattia, mancanza dei requisiti di idoneità ecc.), una formazione o un perfezionamento di lunga durata all'estero o il servizio militare in ferma continuata.

20. Art. 151/ (diritto transitorio)

20.1 Cpv. 1 (periodo di possesso della licenza per allievo conducente prima dell'ammissione all'esame pratico)

Le persone che ottengono la licenza per allievo conducente prima del 1° gennaio 2021 seguono la formazione secondo il diritto vigente: sono quindi ammesse all'esame pratico anche se hanno conseguito tale licenza prima di aver compiuto 20 anni e la possiedono da meno di un anno.

20.2 Cpv. 2 (formazione complementare durante il periodo di prova)

Dall'entrata in vigore, il 1° gennaio 2020, dovrà essere dimostrata soltanto la formazione complementare secondo il nuovo diritto. Sarà riconosciuta anche la partecipazione alla prima giornata formativa secondo il diritto previgente.

Le persone la cui licenza di condurre scade prima dell'entrata in vigore della presente modifica di ordinanza hanno le seguenti opzioni:

- frequentare entrambe le giornate di corso secondo il diritto previgente ottenendo direttamente la licenza di condurre definitiva; oppure
- aspettare l'entrata in vigore della nuova normativa e dimostrare di aver frequentato la prima giornata di corso secondo il diritto previgente o la formazione complementare ai sensi del nuovo diritto.

Possono tuttavia tornare a guidare soltanto dopo aver ottenuto la licenza definitiva.

20.3 Cpv. 3 (esame di conducente per aspiranti alla categoria A secondo il diritto anteriore)

Attualmente gli aspiranti alla categoria A che dimostrano due anni di pratica alla guida di veicoli di categoria A 35kW ottengono la licenza senza esame. I candidati già in possesso della licenza di condurre di categoria A 35kW all'entrata in vigore della nuova normativa otterranno anch'essi la categoria A illimitata senza esame dimostrando due anni di guida senza infrazioni.

20.4 Cpv. 4 (formazione pratica di base per gli aspiranti alla sottocategoria A1)

Allo stesso modo, potrà concludere la formazione secondo il diritto previgente chi ha ottenuto la licenza per allievo conducente della sottocategoria A1 prima dell'entrata in vigore il 1° gennaio 2021.

20.5 Cpv. 5 (soppressione della limitazione ai veicoli con cambio automatico)

Per la soppressione della limitazione deve essere presentata una richiesta, in seguito alla quale viene rilasciata una nuova licenza di condurre. L'autorità cantonale può tuttavia respingerla se ha disposto la limitazione per mancanza dei requisiti di idoneità alla guida (p. es. limitazione funzionale del piede sinistro).

20.6 Cpv. 6 (sostituzione delle licenze di condurre cartacee di colore blu)

I titolari di licenza cartacea blu sono tenuti a sostituirla entro cinque anni, dopodiché il documento non è più accettato come prova delle autorizzazioni a condurre, che tuttavia rimangono naturalmente valide. Devono però essere comprovate in altro modo, ad esempio tramite verifica della polizia nel sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione (SIAC). In ogni caso l'interessato rischia una multa per guida senza licenza da esibire (fr. 20.-).

21. Art. 151m: (Disposizione sulla valutazione)

Il Consiglio federale incarica il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di valutare gli effetti delle disposizioni relative all'età minima di 17 anni per l'ottenimento della licenza per allievo conducente della categoria B o BE (art. 6 cpv. 1 lett. c^{bis}, 22 cpv. 1^{bis} e all. 12 n. I lett. b) entro tre anni dalla loro entrata in vigore. Il DATEC pubblica i risultati della valutazione presentando al Consiglio federale una proposta per le fasi successive.

22. Allegato 4 (annesso)

Nell'annesso all'allegato 4 sono descritte tutte le categorie di licenze di condurre. In conseguenza alle modifiche apportate all'articolo 3, occorre adeguare anche l'annesso.

23. Allegato 4a (richiesta di rilascio della licenza di condurre definitiva)

Adeguamenti in seguito alla riduzione della durata della formazione complementare a una giornata.

24. Allegato 12 (esame pratico di conducente)

24.1 N. I lett. b (categoria B)

Il numero 2 stabilisce ora che è ammesso all'esame di conducente soltanto chi è in possesso della licenza per allievo conducente da almeno un anno, qualora non sia stata ottenuta dopo aver compiuto 20 anni (cfr. art. 22 cpv. 1^{bis}).

24.2 N. V (veicoli per gli esami categorie A e A 35kW)

In futuro con veicolo per gli esami sarà inteso un veicolo della categoria corrispondente. In deroga alle istruzioni dell'USTRA del 1° giugno 2017 concernenti i veicoli per gli esami di guida della categoria di motoveicoli A, per l'esame di conducente della categoria A (senza limitazione della potenza) dovrà essere utilizzato un veicolo con potenza del motore superiore a 35 kW o un rapporto tra questa e peso a vuoto superiore a 0,20 kW/kg.

Per la categoria A 35kW (con limitazione della potenza), invece, il veicolo per gli esami potrà avere una potenza massima di 35 kW e un rapporto tra questa e peso a vuoto non superiore a 0,20 kW/kg. In tal modo non potrà più essere utilizzato, diversamente da oggi, lo stesso motoveicolo per entrambi gli esami.